



La legge 160 del 2019 ha ridefinito in modo sostanziale le agevolazioni connesse agli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali NUOVI, effettuati nel corso del 2020 e che non costituiscano semplice consegna di ordini effettuati in anni precedenti che mantengono i previgenti regimi.

Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) vale quanto segue.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 **c.d. beni Industria 4.0**) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Per la quota degli investimenti che eccede 2,5 milioni di euro il credito di imposta scende al 20%

Per la quota di investimenti che eccede 10 milioni di euro non spetta alcuna agevolazione

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15% del costo **nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.**

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (diversi dai beni c.d. "industria 4.0") fruiscono di un credito d'imposta è pari al 6% del costo sostenuto per l'acquisto (**nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**).

Il credito d'imposta vale anche per gli investimenti in leasing, in questo caso come costo si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (costo del concedente).

Sono esclusi da questa agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'art. 164, comma I Tuir, quindi sostanzialmente le autovetture
- i beni per i quali il coefficiente di ammortamento ai fini fiscali è inferiore al 6,5%,
- i fabbricati e le costruzioni,
- e beni di settori molto particolari che non rientrano nei Vs investimenti (quali ad es le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario, i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti)

La fruizione del beneficio è subordinata:

Per tutti i beni materiali ed immateriali

- **all'indicazione in fattura e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni** (ordini e/o conferme d'ordine) dell'espresso riferimento alla norma agevolativa cioè **"Beni agevolabili ai sensi della**



L. 160 /2019 art. 1, commi da 184 a 194”. In regime di fattura elettronica tale caratteristica non è integrabile e quindi occorrerà avere cura che venga apposta dal fornitore

- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per i beni materiali 4.0:

- alla circostanza che i beni soddisfino i cosiddetti 5+2 requisiti tecnici che sono (cfr. circ. n. 4/2017, § 11.1): controllo per mezzo di CNC e/o PLC; interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre, devono essere soddisfatte almeno 2 delle seguenti 3 ulteriori caratteristiche: sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

- alla stesura di una perizia tecnica semplice (non asseverata), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che certifichi che i beni possiedono le suddette caratteristiche e che siano stati fisicamente interconnessi con i sistemi gestionali della azienda. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante **anche se, vista la delicatezza dei requisiti, si consiglia SEMPRE la predisposizione della perizia tecnica**

Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d'imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Il credito d'imposta relativo ai beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati ed ai beni strumentali immateriali è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo per il beni materiale ed in tre quote per i beni immateriali. **La fruizione del credito d'imposta può avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione.**

Il credito d'imposta relativo ai beni strumentali materiali (diversi dal 4.0) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. **La fruizione può avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.**

Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono dovranno effettuare una comunicazione allo stesso MISE, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un successivo decreto direttoriale **(ad oggi non ancora disponibile).**



Si segnala che nel caso di cessione a titolo oneroso dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. La maggiore quota di bonus eventualmente già sfruttata in compensazione dovrà essere riversata, senza sanzioni e interessi, entro il termine per il saldo dell'imposta sui redditi dovuta per l'anno in cui si verifica l'evento che genera la riduzione del credito.

Infine la norma prevede che il credito d'imposta:

non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;

è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto;

non può formare oggetto di cessione o trasferimento nemmeno all'interno del consolidato fiscale.

Si raccomanda la massima attenzione in relazione a quanto sopra precisato in quanto, trattandosi di crediti di imposta e non più di maggiorazioni di ammortamenti, le sanzioni per il loro utilizzo sono molto severe e, se l'utilizzo non consentito supera i 50 mila euro sono previste sanzioni anche di tipo penale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani